

Regolamento del Consiglio nazionale (RCN) (Procedura relativa al programma di legislatura)

Modifica del 25 settembre 2015

Il Consiglio nazionale,

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 14 agosto 2015¹,

decreta:

I

Il regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 2003² è modificato come segue:

Art. 13 Commissione del programma di legislatura

Nella prima sessione di ogni legislatura è istituita una commissione speciale incaricata dell'esame preliminare del messaggio del Consiglio federale sul programma di legislatura.

Art. 33a

Abrogato

Art. 33b cpv. 4

Abrogato

Art. 33c cpv. 1

¹ Per la deliberazione sul programma di legislatura (pareri preliminari di carattere generale del rappresentante del Consiglio federale e dei portavoce dei gruppi parlamentari nonché deliberazione di dettaglio sulle proposte della commissione) si procede a un dibattito organizzato secondo l'articolo 47.

Art. 47 cpv. 2 e 3

² L'Ufficio stabilisce un tempo di parola complessivo per i gruppi parlamentari e lo ripartisce in funzione della loro forza all'interno della Camera.

³ *Abrogato*

¹ FF 2015 5737

² RS 171.13

II

La modifica del 19 giugno 2015 del regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 2003³ diviene priva di oggetto.

III

L'Ufficio del Consiglio nazionale determina l'entrata in vigore della presente modifica.

Consiglio nazionale, 25 settembre 2015

Il presidente: Stéphane Rossini

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Entrata in vigore

La presente modifica entra in vigore il 30 novembre 2015.

13 novembre 2015

Ufficio del Consiglio nazionale

³ FF 2014 5533